

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 3487/85 della Commissione, dell'11 dicembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 3488/85 della Commissione, dell'11 dicembre 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 3489/85 della Commissione, dell'11 dicembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 5
- Regolamento (CEE) n. 3490/85 della Commissione, dell'11 dicembre 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 7
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3491/85 della Commissione, del 10 dicembre 1985, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 9
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3492/85 della Commissione, del 10 dicembre 1985, recante nona modifica del regolamento (CEE) n. 3035/79 che determina le condizioni per l'ammissione dei tabacchi « flue cured » del tipo Virginia, « Light air cured » del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, « Light air cured » del tipo Maryland e dei tabacchi « fire cured » nella sottovoce 24.01 A della tariffa doganale comune** 12
- Regolamento (CEE) n. 3493/85 della Commissione, dell'11 dicembre 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 2964/85 e che porta a 800 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero da foraggio detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito 13
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3494/85 della Commissione, dell'11 dicembre 1985, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili della voce 91.04 della tariffa doganale comune, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio** 15

(segue)

1

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CEE) n. 3495/85 della Commissione, dell'11 dicembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	16
Regolamento (CEE) n. 3496/85 della Commissione, dell'11 dicembre 1985, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2236/85	17
Regolamento (CEE) n. 3497/85 della Commissione, dell'11 dicembre 1985, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	18

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

85/536/CEE :

- * **Direttiva del Consiglio, del 5 dicembre 1985, sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione** 20

85/537/Euratom :

- * **Decisione del Consiglio, del 5 dicembre 1985, recante modifica della decisione 77/271/Euratom per quanto concerne l'importo complessivo dei prestiti Euratom che la Commissione è abilitata a contrarre per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari** 23

85/538/CEE :

- * **Decisione del Consiglio, del 5 dicembre 1985, relativa alla concessione dell'indennità giornaliera ai membri del Comitato economico e sociale** 24

Commissione

85/539/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 29 novembre 1985, recante l'elenco degli stabilimenti della Groenlandia in provenienza dei quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità** 25

85/540/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 3 dicembre 1985, che ripristina, per quanto concerne la peste suina classica, lo statuto di talune parti del territorio della Repubblica federale di Germania** 27

85/541/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 3 dicembre 1985, recante approvazione della terza modifica del piano di eradicazione accelerata della peste suina classica presentato dall'Italia** 29

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3487/85 DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 1985**

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2956/85⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter,

paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 10 dicembre 1985;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2956/85 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 dicembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	129,18
10.01 B II	Frumento duro	177,84 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	108,94 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	130,27
10.04	Avena	110,64
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	104,98 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	73,18 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	115,83 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	194,98
11.01 B	Farine di segala	166,64
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	289,07
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	209,33

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3488/85 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1985

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2160/85 ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'arti-

colo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 10 dicembre 1985;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 203 dell'1. 8. 1985, pag. 11.⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 dicembre 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		12	1	2	3
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	2,20	2,20	2,20
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	3,29	3,29	3,29
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	5,46	5,46	5,46
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		12	1	2	3	4
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3489/85 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1985

che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3032/85 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3411/85 ⁽⁴⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3032/85 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.
⁽³⁾ GU n. L 290 dell'1. 11. 1985, pag. 5.
⁽⁴⁾ GU n. L 324 del 5. 12. 1985, pag. 5.
⁽⁵⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 dicembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi terzi ⁽³⁾	ACP o PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
ex 10.06	Riso :		
	B. altro :		
	I. Risone o riso semigreggio :		
	a) Risone :		
	1. a grani tondi	289,33	141,06
	2. a grani lunghi	278,36	135,58
	b) Riso semigreggio :		
	1. a grani tondi	361,66	177,23
	2. a grani lunghi	347,95	170,37
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :		
	a) Riso semilavorato :		
	1. a grani tondi	402,16	189,15
	2. a grani lunghi	566,16	271,19
	b) Riso lavorato :		
	1. a grani tondi	428,30	201,80
	2. a grani lunghi	606,93	291,11
	III. Rotture	144,81	69,40

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e nel regolamento (CEE) n. 551/85.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3490/85 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1985

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2457/85 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3412/85 ⁽⁴⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 11 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.
⁽³⁾ GU n. L 234 del 31. 8. 1985, pag. 8.
⁽⁴⁾ GU n. L 324 del 5. 12. 1985, pag. 7.
⁽⁵⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 dicembre 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		12	1	2	3
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso lavorato :				
1. a grani tondi	0	0	0	—	
2. a grani lunghi	0	0	0	—	
III. Rotture	0	0	0	0	

REGOLAMENTO (CEE) N. 3491/85 DELLA COMMISSIONE**del 10 dicembre 1985****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1823/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento citato prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel regolamento (CEE) n. 1577/81 agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, dello

stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1985.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 2. 7. 1985, pag. 9.

ALLEGATO

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto							
				FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl	Lit	Fl	£
1.10	07.01-13 07.01-15	07.01 A II	Patate di primizia	847	150,88	41,89	127,80	13,45	28 073	47,04	10,84
1.12	ex 07.01-21 ex 07.01-22	ex 07.01 B I	Broccoli	5 809	1 032,36	284,51	868,91	92,23	193 701	320,32	76,37
1.14	07.01-23	07.01 B II	Cavoli bianchi e cavoli rossi	1 572	279,89	77,72	237,08	24,96	52 077	87,27	20,11
1.16	ex 07.01-27	ex 07.01 B III	Cavoli cinesi	1 229	218,45	60,20	183,87	19,51	40 989	67,78	16,16
1.20	07.01-31 07.01-33	07.01 D I	Lattughe a cappuccio	5 265	935,74	257,88	787,58	83,60	175 572	290,34	69,22
1.22	ex 07.01-36	ex 07.01 D II	Indivie	1 087	193,49	53,73	163,90	17,25	36 001	60,33	13,90
1.28	07.01-41 07.01-43	07.01 F I	Piselli	11 459	2 036,53	561,26	1 714,09	181,95	382 113	631,90	150,66
1.30	07.01-45 07.01-47	07.01 F II	Fagioli delle varietà « Phaseolus »	4 004	711,60	196,11	598,94	63,57	133 518	220,80	52,64
1.32	ex 07.01-49	ex 07.01 F III	Fave	2 744	487,79	134,43	410,56	43,58	91 523	151,35	36,08
1.40	ex 07.01-54	ex 07.01 G II	Carote	894	159,11	44,18	134,77	14,18	29 604	49,61	11,43
1.50	ex 07.01-59	ex 07.01 G IV	Ravanelli	5 270	936,67	258,14	788,37	83,68	175 747	290,63	69,29
1.60	ex 07.01-63	ex 07.01 H	Cipolle, diverse dalle cipolle selvatiche e dalle barbatelle mangerecce	411	73,05	20,13	61,49	6,52	13 707	22,66	5,40
1.70	07.01-67	ex 07.01 H	Agli	4 871	865,69	238,58	728,62	77,34	162 429	268,61	64,04
1.74	ex 07.01-68	ex 07.01 IJ	Porri	3 401	605,41	168,11	512,82	53,98	112 643	188,78	43,51
1.80		07.01 K	Asparagi :								
1.80.1	ex 07.01-71		— verdi	21 833	3 880,04	1 069,32	3 265,72	346,66	728 010	1 203,91	287,05
1.80.2	ex 07.01-71		— altri	18 485	3 301,48	911,73	2 778,44	294,81	615 141	1 027,85	245,32
1.90	07.01-73	07.01 L	Carciofi	4 137	735,23	202,62	618,82	65,68	137 951	228,13	54,39
1.100	07.01-75 07.01-77	07.01 M	Pomodori	2 150	382,10	105,30	321,60	34,13	71 693	118,55	28,26
1.110	07.01-81 07.01-82	07.01 P I	Cetrioli	2 736	486,29	134,02	409,30	43,44	91 243	150,89	35,97
1.112	07.01-85	07.01 Q II	Funghi galletti o gallinacci	32 565	5 772,95	1 600,65	4 882,34	517,89	1 076 180	1 801,67	428,20
1.118	07.01-91	07.01 R	Finocchi	2 040	362,69	99,95	305,27	32,40	68 052	112,53	26,83
1.120	07.01-93	07.01 S	Pimenti dolci o peperoni	2 979	529,58	145,95	445,73	47,31	99 365	164,32	39,17
1.130	07.01-97	07.01 T II	Melanzane	3 063	544,43	150,04	458,23	48,64	102 152	168,93	40,27
1.140	07.01-96	07.01 T I	Zucchine	1 938	344,51	94,94	289,97	30,78	64 641	106,89	25,48
1.150	ex 07.01-99	ex 07.01 T III	Sedani da erbucce e sedani a coste	3 089	549,11	151,33	462,17	49,06	103 029	170,38	40,62
1.160	ex 07.06-90	ex 07.06 B	Patate dolci, fresche e non tagliate in pezzi	4 318	767,49	211,51	645,97	68,57	144 004	238,14	56,78
2.10	08.01-31	ex 08.01 B	Banane, fresche	2 072	368,34	101,51	310,02	32,90	69 111	114,29	27,25
2.20	ex 08.01-50	ex 08.01 C	Ananassi, freschi	2 357	418,94	115,46	352,61	37,43	78 606	129,99	30,99
2.30	ex 08.01-60	ex 08.01 D	Avocadi, freschi	5 341	949,27	261,61	798,97	84,81	178 111	294,54	70,22
2.40	ex 08.01-99	ex 08.01 H	Manghi e guaiave, freschi	9 805	1 742,55	480,24	1 466,65	155,68	326 953	540,68	128,91
2.50		08.02 A I	Arance dolci, fresche :								
2.50.1	08.02-02 08.02-06 08.02-12 08.02-16		— sanguigne e semi-sanguigne	2 074	367,68	101,94	310,96	32,98	68 542	114,75	27,27

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto							
				FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl	Lit	Fl	£
2.50.2	08.02-03 08.02-07 08.02-13 08.02-17		— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	1731	307,76	84,81	259,03	27,49	57745	95,49	22,76
2.50.3	08.02-05 08.02-09 08.02-15 08.02-19		— altre	1937	344,23	94,86	289,73	30,75	64588	106,81	25,46
2.60		ex 08.02 B	Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), freschi; clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi, freschi:								
2.60.1	08.02-29	ex 08.02 B II	— Monreal e satsuma	1602	284,73	78,47	239,65	25,44	53425	88,35	21,06
2.60.2	08.02-31	ex 08.02 B II	— Mandarini e wilkings	2483	441,94	122,72	374,35	39,41	82228	137,80	31,76
2.60.3	08.02-28	08.02 B I	— Clementine	2703	480,53	132,43	404,45	42,93	90163	149,10	35,55
2.60.4	08.02-34 08.02-37	ex 08.02 B II	— Tangerini e altri	2283	408,09	112,46	342,78	36,36	75769	126,86	29,89
2.70	ex 08.02-50	ex 08.02 C	Limoni, freschi	2930	520,88	143,55	438,41	46,53	97732	161,62	38,53
2.80		ex 08.02 D	Pompelmi e pomeli o «grape- fruits», freschi:								
2.80.1	ex 08.02-70		— bianchi	2339	415,81	114,59	349,97	37,15	78018	129,02	30,76
2.80.2	ex 08.02-70		— rosei	2783	494,62	136,31	416,30	44,19	92805	153,47	36,59
2.81	ex 08.02-90	ex 08.02 E	Lime e limette	5812	1033,05	284,70	869,49	92,29	193831	320,54	76,42
2.90	08.04-11 08.04-19 08.04-23	08.04 A I	Uve da tavola	3168	563,10	155,19	473,95	50,31	105655	174,72	41,65
2.95	08.05-50	08.05 C	Castagne e marroni	4619	820,96	226,25	690,98	73,35	154037	254,73	60,73
2.100	08.06-13 08.06-15 08.06-17	08.06 A II	Mele	1770	314,69	86,72	264,87	28,11	59046	97,64	23,28
2.110	08.06-33 08.06-35 08.06-37 08.06-38	08.06 B II	Pere	1706	304,25	84,19	256,55	27,20	56761	94,81	22,52
2.120	08.07-10	08.07 A	Albicocche	7599	1350,61	372,22	1136,77	120,67	253414	419,07	99,92
2.130	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche	9715	1726,50	475,82	1453,15	154,25	323943	535,70	127,72
2.140	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche noci	11931	2120,46	584,39	1784,73	189,45	397861	657,94	156,87
2.150	08.07-51 08.07-55	08.07 C	Ciliegie	4924	876,32	243,34	742,30	78,14	163048	273,25	62,98
2.160	08.07-71 08.07-75	08.07 D	Prugne	2438	435,84	120,11	366,09	38,83	80921	135,49	31,92
2.170	08.08-11 08.08-15	08.08 A	Fragole	1974	351,48	97,60	297,73	31,34	65397	109,60	25,26
2.175	08.08-35	08.08 C	Mirtilli	4462	799,30	220,50	672,74	70,89	147107	247,69	56,72
2.180	08.09-11	ex 08.09	Cocomeri — Angurie	1167	206,99	57,39	175,06	18,56	38587	64,60	15,35
2.190		ex 08.09	Meloni:								
2.190.1	ex 08.09-19		— Amarillo, Cuper, Honey Dew, Onteniente, Piel de Sapo, Rochet, Tendral	3268	580,91	160,09	488,94	51,90	108997	180,25	42,97
2.190.2	ex 08.09-19		— altri	5179	920,54	253,70	774,80	82,24	172721	285,63	68,10
2.195	ex 08.09-90	ex 08.09	Melegreane	3097	550,52	151,72	463,35	49,18	103293	170,81	40,72
2.200	ex 08.09-90	ex 08.09	Kiwis	10037	1783,75	491,59	1501,34	159,37	334685	553,47	131,96
2.202	ex 08.09-90	ex 08.09	Kaki	4564	811,12	223,54	682,70	72,47	152191	251,68	60,00
2.203	ex 08.09-90	ex 08.09	Lychees	13512	2401,38	661,81	2021,17	214,55	450569	745,11	177,65

REGOLAMENTO (CEE) N. 3492/85 DELLA COMMISSIONE**del 10 dicembre 1985**

recante nona modifica del regolamento (CEE) n. 3035/79 che determina le condizioni per l'ammissione dei tabacchi « flue cured » del tipo Virginia, « Light air cured » del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, « Light air cured » del tipo Maryland e dei tabacchi « fire cured » nella sottovoce 24.01 A della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 4,

considerando che è opportuno prorogare fino al 31 dicembre 1986 la validità delle disposizioni previste fino al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i tabacchi originari dei paesi o dei territori che beneficiano del sistema di preferenze generalizzate;

considerando che, di conseguenza, occorre modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 3035/79 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/84⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3035/79, la data del 31 dicembre 1985 è sostituita da quella del 31 dicembre 1986.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1985.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 341 del 31. 12. 1979, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU n. L 319 dell'8. 12. 1984, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3493/85 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 2964/85 e che porta a 800 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero da foraggio detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3447/85 ⁽⁴⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2964/85 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 500 000 t di frumento tenero da foraggio detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito; che il Regno Unito, con una comunicazione in data 6 dicembre 1985, ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 300 000 t del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 800 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero da foraggio detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2964/85;

considerando che è necessario fissare l'ultima gara parziale prevista dal regolamento (CEE) n. 2964/85 ad una data successiva;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2964/85 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 800 000 t di frumento tenero da foraggio da esportare verso tutti i paesi terzi.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 800 000 t di frumento tenero da foraggio figurano nell'allegato I ».

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2964/85 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2964/85 è modificato come segue:

« 2. L'ultima gara parziale scade il 26 marzo 1986 ».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 328 del 7. 12. 1985, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 30.

ALLEGATO

« ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzino	Quantitativi
Dumfries/Galloway	15 496
North Yorkshire	95 812
South Yorkshire	4 164
Humberside	74 139
Lincolnshire	40 887
Leicestershire	10 942
Oxfordshire	20 318
Essex	12 191
Norfolk	38 010
Cambridgeshire	32 653
Wiltshire	83 688
Dorset	37 902
West Midlands (Metropolitan)	133 953
Greater London	44 450
Suffolk	149 063
Staffordshire	6 332

REGOLAMENTO (CEE) N. 3494/85 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1985

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili della voce 91.04 della tariffa doganale comune, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1985 a taluni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del suddetto regolamento è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 11 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per gli orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili della voce 91.04 della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 3 000 000 di ECU; che, in data 9 dicembre 1985, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari

della Cina, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 15 dicembre 1985, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
91.04 (Codice Nimexe 91.04-tutti i numeri)	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1985.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 338 del 27. 12. 1984, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3495/85 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1985

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1809/85⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3480/85⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1809/85 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi

attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

- ⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 77.
⁽⁴⁾ GU n. L 333 dell'11. 12. 1985, pag. 26.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 dicembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

		<i>(ECU/100 kg)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	46,87 41,97 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92%. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92%, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3496/85 DELLA COMMISSIONE**dell'11 dicembre 1985****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2236/85**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 2236/85 della Commissione, del 29 luglio 1985, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2236/85, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la diciottesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la diciottesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2236/85, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 42,549 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 209 del 6. 8. 1985, pag. 19.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3497/85 DELLA COMMISSIONE**dell'11 dicembre 1985****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 3413/85⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3413/85 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3413/85, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 324 del 5. 12. 1985, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 dicembre 1985, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :		
	A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati :		
	(I) Zuccheri bianchi :		
	(a) zuccheri canditi	40,18	
	(b) altri	40,45	
	(II) Zuccheri aromatizzati o colorati		0,4018
B. Zuccheri greggi :			
II. altri :			
(a) zuccheri canditi	36,96 ⁽¹⁾		
(b) zuccheri addizionati di antiagglomeranti		0,4018	
(c) zuccheri greggi in imballaggio immediato non superiore a 5 kg netti di prodotto	37,21 ⁽¹⁾		
(d) altri zuccheri greggi	⁽²⁾		

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 1985

sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione

(85/536/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che conformemente all'articolo 2 del trattato la Comunità ha il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata ed una stabilità accresciuta;

considerando che nell'attuale situazione energetica una riduzione della dipendenza comunitaria dalle importazioni di greggio contribuirà efficacemente al raggiungimento di questi obiettivi;

considerando che la riduzione e l'eliminazione del piombo nella benzina possono essere in parte compensate dall'uso di carburanti sostitutivi i quali possono anche contribuire a diminuire il consumo eccessivo di greggio necessario nell'industria della raffinazione per produrre benzina priva di piombo;

considerando che il carburante usato per i veicoli con motore a combustione interna e ad accensione comandata rappresenta una voce importante nel consumo di petrolio della Comunità;

considerando che l'impiego di greggio per produrre prodotti petroliferi destinati a veicoli con motore a combustione interna e ad accensione comandata può

essere ridotto mescolando prodotti petroliferi da idrocarburi con componenti di carburanti sostitutivi;

considerando che la sempre maggiore complessità dei procedimenti di raffinazione e la fabbricazione di prodotti da parte della petrolchimica richiedono che tali prodotti siano destinati possibilmente a un uso corretto e che è opportuno fissare norme a tal fine;

considerando che tali carburanti sostitutivi possono essere ricavati da materie prime diverse dal greggio, sia all'interno che all'esterno della Comunità, allargando quindi la base di materie prime combustibili impiegate per veicoli con motore a combustione interna e ad accensione comandata;

considerando che la distribuzione e l'impiego dei prodotti petroliferi mescolati a componenti di carburanti sostitutivi quali definiti dalla presente direttiva non richiedono modifiche sostanziali degli attuali sistemi di distribuzione dei prodotti petroliferi e non richiedono modifiche degli attuali veicoli con motore a combustione interna e ad accensione comandata che funzionano a benzina;

considerando che la distribuzione e la combustione di miscele quali definite dalla presente direttiva non presentano rischi per la sicurezza, la salute o l'ambiente maggiori di quelli della benzina attualmente venduta per veicoli a motore nella Comunità;

considerando che l'obiettivo di risparmiare greggio presuppone l'assenza di ostacoli a livello della produzione, distribuzione, vendita e impiego di miscele adatte per veicoli con motore a combustione interna e ad accensione comandata;

considerando che il traffico attraverso le frontiere richiede che i guidatori possano acquistare carburante adatto ai loro automezzi in qualsiasi parte della Comunità e che gli

⁽¹⁾ GU n. C 229 del 2. 9. 1982, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 96 dell'11. 4. 1983, pag. 89.

⁽³⁾ GU n. C 33 del 7. 2. 1983, pag. 1.

utilizzatori potenziali devono poter distinguere tra combustibili coperti da questa direttiva e altri che possono essere usati soltanto per veicoli appositamente concepiti o trasformati;

considerando che gli sviluppi scientifici e tecnici possono richiedere modifiche dell'allegato della direttiva e che si deve prevedere una procedura per operare tali modifiche;

considerando che il trattato non prevede i poteri d'azione a tal uopo richiesti, diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli stati membri non ostacolano né limitano né scoraggiano, per ragioni attinenti al tenore di composti ossigenati, la produzione, la commercializzazione e la libera circolazione delle miscele di benzina contenenti composti ossigenati organici che sono conformi all'allegato e che non superano i valori limite che figurano al punto II, colonna A di questo allegato. Detti carburanti miscelati devono poter essere usati con sicurezza e offrire prestazioni analoghe a quelle della benzina attuale per quanto riguarda i veicoli con motori a combustione interna e ad accensione comandata attualmente in uso o messi in vendita, senza che ciò richieda alcuna modifica di tali veicoli.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per « benzina » ogni miscela formata essenzialmente da idrocarburi liquidi adatta al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata.

Articolo 3

I distributori per la vendita di carburanti al pubblico che forniscano carburanti contenenti composti organici ossigenati con tenori più elevati dei valori limite fissati nel punto II, colonna B dell'allegato, dovranno essere contrassegnati in modo chiaro per tener conto in particolare delle variazioni del valore calorifico di tali carburanti.

Articolo 4

L'allegato può essere emendato conformemente alla procedura degli articoli 5 e 6.

Articolo 5

1. È costituito un comitato competente per l'adeguamento dell'allegato agli sviluppi scientifici e tecnici, qui di seguito denominato « comitato ».

2. Il comitato ha anche il potere di esaminare componenti di carburanti sostitutivi non coperti dalla presente direttiva senza dover ricorrere alla procedura dell'articolo 6.

3. Il comitato è composto di rappresentanti degli stati membri con un rappresentante della Commissione avente funzione di presidente. Il comitato è riunito dal presi-

dente di sua iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno stato membro.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 6

1. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato viene investito della questione dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti; ai voti degli stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se, alla scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio non ha adottato misure, la Commissione adotta le misure proposte e le mette immediatamente in applicazione.

Articolo 7

1. Gli stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, comprese quelle relative ai metodi di misura e di controllo nel quadro dell'allegato, necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato nella presente direttiva.

Articolo 8

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.C. JUNCKER

ALLEGATO

I. DEFINIZIONI

Il metanolo, l'etapolo, l'alcool isopropilico (2-propanolo), l'alcool butilico (1-butanolo), gli alcoli butilici secondari (2-butanolo), l'alcool butilico terziario (TBA 2-metil-2-propanolo), l'alcool isobutilico (2-metil-1-propanolo) e gli altri monoalcoli il cui punto finale di distillazione è conforme ai requisiti nazionali o, qualora non siano previsti, industriali per i carburanti, nonché il metil butilico terziario etere (MTBE-butoxymethane terziario) e il terziario-amil-metil-ether (TAME 2-metoxo-2-metil butano), l'etile terziario-butil-etere (ETBE 2-etoxy-2-metil propano) e gli altri eteri (R_1-O-R_2) il cui punto finale di distillazione è conforme ai requisiti nazionali o, qualora non siano previsti, industriali per i carburanti e le cui molecole contengono 5 o più atomi di carbonio sono composti organici ossigenati attualmente accettabili in quanto componenti di carburanti sostitutivi e/o stabilizzanti per carburanti. Sono anche accettabili miscele dei composti sopraelencati.

Per « stabilizzanti » si intendono alcune delle sostanze di cui al primo comma aggiunte per coadiuvare la prevenzione della separazione delle miscele benzina/componenti carburanti sostitutivi.

II. COMPOSIZIONE DELLE MISCELE

In conformità all'articolo 1, gli stati membri sono tenuti ad autorizzare, come tenori in volume di composti organici ossigenati nelle miscele di carburanti, quelli che non superano i valori limite indicati in colonna A.

Gli stati membri possono autorizzare dei tenori di composti organici ossigenati più elevati che detti valori limite. L'obbligo della marcatura alla pompa, come prescritto all'articolo 3, si applica ai tenori di composti organici ossigenati che oltrepassano i valori limite fissati in colonna B.

	A	B
Metanolo, con aggiunta obbligatoria degli agenti stabilizzanti adeguati ⁽¹⁾	3 % vol	3 % vol
Etanolo, se necessario con aggiunta di agenti stabilizzanti ⁽¹⁾	5 % vol	5 % vol
Alcool isopropilico	5 % vol	10 % vol
TBA	7 % vol	7 % vol
Alcool isobutilico	7 % vol	10 % vol
Eteri contenehti 5 o più atomi di carbonio per molecola ⁽¹⁾	10 % vol	15 % vol
Altri ossigenati organici definiti al punto I	7 % vol	10 % vol
Miscela di ossigenati organici ⁽²⁾ definiti al punto I	2,5 % in peso d'ossigeno, senza superare i singoli valori limite fissati nella presente tabella per ogni componente	3,7 % in peso d'ossigeno, senza superare i singoli valori limite fissati nella presente tabella per ogni componente

⁽¹⁾ In conformità con i requisiti definiti a livello nazionale o, in mancanza di questi, con i requisiti fissati dall'industria.

⁽²⁾ L'acetone è autorizzato fino allo 0,8 % in volume quando è presente in quanto comprodotto di fabbricazione di certi composti ossigenati organici.

La presente direttiva non riguarda l'aggiunta di componenti diversi da quelli specificati al punto I quali additivi la cui concentrazione è inferiore allo 0,5 % del totale.

III. REQUISITI

Negli stati membri i requisiti tecnici per gli attuali carburanti sono attualmente definiti da norme nazionali o, qualora esse non siano previste, sono definiti sulla base dei requisiti fissati dall'industria.

La benzina mescolata con ossigenati organici deve essere conforme ai requisiti tecnici che si applicano ai tipi di carburanti che tali miscele devono sostituire.

Inoltre, per tali miscele saranno presi in esame e potranno essere fissati dagli organismi competenti per tali norme oppure, qualora non esistano detti organismi, dalle organizzazioni industriali requisiti relativi alle proprietà particolari delle miscele di benzina e di ossigenati organici (per esempio, tolleranza all'acqua, igroscopicità, compatibilità del materiale e impurità nocive, compreso il tenore di acido organico, il tenore di rame, ecc).

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 1985

recante modifica della decisione 77/271/Euratom per quanto concerne l'importo complessivo dei prestiti Euratom che la Commissione è abilitata a contrarre per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari

(85/537/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la decisione 77/270/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è stato raggiunto l'importo di 1 800 milioni di ECU previsto nella decisione 77/271/Euratom⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 82/170/Euratom⁽³⁾;

considerando che alla luce dell'esperienza acquisita appare opportuno aumentare di 1 000 milioni di ECU l'importo complessivo dei prestiti che la Commissione è abilitata a contrarre a nome della Comunità europea dell'energia atomica;

considerando che è pertanto necessario modificare la decisione 77/271/Euratom,

DECIDE:

Articolo unico

Il testo dell'articolo unico della decisione 77/271/Euratom è sostituito dal testo seguente:

« Articolo unico

I prestiti di cui all'articolo 1 della decisione 77/270/Euratom possono essere contratti a concorrenza di un importo che non potrà superare l'equivalente di 3 000 milioni di ECU in capitale.

Allorché l'importo delle operazioni effettuate raggiunge i 2 800 milioni di ECU, la Commissione ne informa il Consiglio, il quale, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, si pronuncia al più presto sulla fissazione di un nuovo importo ».

Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 1985

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J.C. JUNCKER

⁽¹⁾ GU n. L 88 del 6. 4. 1977, pag. 9.⁽²⁾ GU n. L 88 del 6. 4. 1977, pag. 11.⁽³⁾ GU n. L 78 del 24. 3. 1982, pag. 21.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 5 dicembre 1985****relativa alla concessione dell'indennità giornaliera ai membri del Comitato economico e sociale**

(85/538/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 6,

considerando la necessità di adattare l'importo dell'indennità giornaliera concessa ai membri del Comitato economico e sociale,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 81/121/CEE del Consiglio, del 3 marzo 1981, relativa alla concessione delle indennità giornaliere ed al rimborso delle spese di viaggio ai membri del Comitato economico e sociale, nonché ai supplenti e agli esperti⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 84/382/CEE⁽²⁾, è modificata come segue:

all'articolo 2, primo trattino, l'importo di 3 600 franchi belgi è sostituito dall'importo di 4 000 franchi belgi.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1986 ed è applicabile fino al 31 dicembre 1987.

Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 1985.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J.C. JUNCKER

⁽¹⁾ GU n. L 67 del 12. 3. 1981, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 52.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1985

recante l'elenco degli stabilimenti della Groenlandia in provenienza dei quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(85/539/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1,

considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE, la Groenlandia ha proposto uno stabilimento autorizzato all'esportazione verso la Comunità;

considerando che è stato accertato, con missione comunitaria in loco, che questo stabilimento offre sufficienti garanzie igieniche e può pertanto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 72/462/CEE, essere autorizzato all'esportazione di carni fresche nella Comunità;

considerando che occorre tener presente che le importazioni di carni fresche sono soggette anche ad altre disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria;

considerando che le condizioni d'importazione delle carni fresche in provenienza dallo stabilimento che figura in allegato restano sottoposte ad altre disposizioni, nonché al rispetto delle disposizioni generali del trattato; che in particolare, l'importazione e la riesportazione verso altri stati membri di certe categorie di carni in provenienza dai

paesi terzi, quali le carni che contengono i residui di alcune sostanze che devono ancora essere oggetto di una particolare normativa comunitaria armonizzata, restano soggette alla legislazione dello stato membro destinatario;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Lo stabilimento della Groenlandia che figura in allegato è autorizzato ai fini dell'importazione di carni fresche nella Comunità in conformità del suddetto allegato.
2. Le importazioni in provenienza dallo stabilimento di cui al paragrafo 1 restano soggette alle altre disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria.

Articolo 2

Gli stati membri vietano l'importazione delle carni fresche in provenienza da stabilimenti che non figurano nell'allegato.

Articolo 3

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1986.

Articolo 4

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.

*ALLEGATO***ELENCO DEGLI STABILIMENTI**

Numero dello stabilimento	Stabilimento	Indirizzo
---------------------------	--------------	-----------

CARNE OVINA**Macello e laboratori di sezionamento**

100	Narssaq	Narssaq
-----	---------	---------

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 1985

che ripristina, per quanto concerne la peste suina classica, lo statuto di talune parti del territorio della Repubblica federale di Germania

(85/540/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 85/320/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 4 ter, paragrafo 1, lettera c),vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 85/322/CEE⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13 bis, paragrafo 2,considerando che, con la decisione 82/838/CEE⁽⁵⁾, il Consiglio ha riconosciuto talune parti del territorio della Repubblica federale di Germania ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina;

considerando che sono stati constatati focolai di peste suina classica in alcune delle parti del territorio della Repubblica federale di Germania indicate negli allegati I e II della decisione 82/838/CEE;

considerando che, con le decisioni 83/132/CEE⁽⁶⁾, 84/495/CEE⁽⁷⁾ e 85/35/CEE⁽⁸⁾, la Commissione ha sospeso per un periodo di quindici giorni lo statuto di ufficialmente indenni da peste suina o di indenne da peste suina delle parti interessate del territorio tedesco;considerando che, tenendo conto dell'evoluzione epidemiologica della malattia, la Commissione, con le decisioni 83/207/CEE⁽⁹⁾, 84/544/CEE⁽¹⁰⁾ e 85/107/CEE⁽¹¹⁾, ha prorogato temporaneamente per talune regioni tale periodo di sospensione;

considerando che, da allora, l'analisi della situazione epidemiologica permette di considerare che la malattia è stata eliminata in talune circoscrizioni e che occorre

quindi ristabilire lo statuto di ufficialmente indenne da peste suina o indenne da peste suina a queste circoscrizioni;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo statuto delle parti del territorio della Repubblica federale di Germania riconosciute come ufficialmente indenni da peste suina ai sensi dell'articolo 4 ter, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 64/432/CEE è ripristinato per le regioni elencate nell'allegato I.

Articolo 2

Lo statuto delle parti del territorio della Repubblica federale di Germania riconosciute come ufficialmente indenni da peste suina ai sensi dell'articolo 13 bis, paragrafo 2, della direttiva 72/461/CEE è ripristinato per le regioni elencate nell'allegato II.

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.⁽²⁾ GU n. L 168 del 28. 6. 1985, pag. 36.⁽³⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 168 del 28. 6. 1985, pag. 41.⁽⁵⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 27.⁽⁶⁾ GU n. L 91 del 9. 4. 1983, pag. 36.⁽⁷⁾ GU n. L 275 del 18. 10. 1984, pag. 37.⁽⁸⁾ GU n. L 16 del 19. 1. 1985, pag. 38.⁽⁹⁾ GU n. L 117 del 4. 5. 1983, pag. 18.⁽¹⁰⁾ GU n. L 297 del 15. 11. 1984, pag. 34.⁽¹¹⁾ GU n. L 44 del 14. 2. 1985, pag. 33.

ALLEGATO I

Regioni della Repubblica federale di Germania il cui statuto di ufficialmente indenni da peste suina è ripristinato

Circoscrizioni amministrative di Unterfranken, Niderbayern e il Land di Schleswig-Holstein.

ALLEGATO II

Regioni della Repubblica federale di Germania il cui statuto di indenni da peste suina è ripristinato

Circoscrizioni amministrative di Oberbayern e di Darmstadt.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 1985

recante approvazione della terza modifica del piano di eradicazione accelerata della peste suina classica presentato dall'Italia

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(85/541/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 80/1095/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,vista la decisione 80/1096/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 83/254/CEE⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che, con la decisione 83/100/CEE⁽⁴⁾, la Commissione ha approvato il piano di eradicazione accelerata della peste suina classica presentato dall'Italia;considerando che la Commissione con le decisioni 84/193/CEE⁽⁵⁾ e 85/120/CEE⁽⁶⁾ ha approvato una prima e una seconda modifica del piano iniziale;

considerando che, con telex del 7 novembre 1985, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione delle modifiche da apportare al piano onde tener conto dell'evoluzione della peste suina classica in Italia;

considerando che, previo esame, il piano così modificato risulta conforme alla direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica⁽⁷⁾, nonché alla direttiva

80/1095/CEE, e che, di conseguenza, sussistono tuttora i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La terza modifica del piano di eradicazione accelerata della peste suina classica presentata dall'Italia è approvata.

Articolo 2

La modifica del piano di cui all'articolo 1 ha efficacia il 1° gennaio 1986.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 1.

(2) GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 5.

(3) GU n. L 143 del 2. 6. 1983, pag. 37.

(4) GU n. L 61 dell'8. 3. 1983, pag. 26.

(5) GU n. L 100 del 12. 4. 1984, pag. 23.

(6) GU n. L 46 del 15. 2. 1985, pag. 50.

(7) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.

GUIDA DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

I/1985

Il Consiglio è al centro del processo di deliberazione comunitaria.

La presente guida fornisce una rassegna della sua struttura, delle sue competenze e del suo funzionamento. Aggiornata due volte all'anno, essa offre tra l'altro al lettore l'elenco dei rappresentanti dei governi degli stati membri che partecipano abitualmente alle sessioni del Consiglio, l'elenco dei membri del comitato dei rappresentanti permanenti, l'organigramma della rappresentanza permanente di ciascuno stato membro, la struttura del segretariato generale del Consiglio. Essa contiene inoltre informazioni utili concernenti i comitati che operano all'interno del Consiglio, nonché i consigli misti di associazione e di cooperazione, il Consiglio dei ministri ACP—CEE e le rappresentanze degli stati ACP presso la Comunità.

147 pagine

Pubblicato in: danese, tedesco, greco, inglese, francese, italiano, olandese.

ISBN 92-824-0272-X

BX-43-85-757-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 150 FB; 4 800 Lit.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

**ELENCO DEGLI UFFICI DOGANALI, COMPETENTI PER LE OPERAZIONI
DI TRANSITO COMUNITARIO**

L'elenco comprende gli uffici doganali degli stati membri della Comunità, dell'Austria e della Svizzera competenti per le operazioni di transito comunitario.

Ogni riferimento nel testo alla Comunità o agli stati membri è valido anche per l'Austria e la Svizzera.

615 pagine

Pubblicato in: danese, tedesco, greco, inglese, francese, italiano, olandese.

Numero di catalogo: CB-40-84-351-7C-C ISBN: 92-825-4841-4

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 500 FB, 15 200 Lit.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

EUROPEAN PERSPECTIVES

Roland BIEBER
Jean-Paul JACQUÉ
Joseph H. H. WEILER

AN EVER CLOSER UNION

A critical analysis of the Draft Treaty establishing the European Union

The Draft Treaty establishing the European Union is the most ambitious effort so far to achieve sweeping institutional reform in the European Communities, and the clearest proof of the new independence of the directly elected European Parliament. Apart from its immediate political significance, it has re-opened the debate on institutional and substantive reform of the European Communities at both the governmental and the public levels. This book offers a comprehensive political, economic and legal analysis of the Draft Treaty, and a realistic assessment of the political and constitutional hurdles it faces in the Member States. The usefulness of this book, however, is not limited to its analysis of the Draft Treaty itself. The papers collected in this volume incisively examine the state of the current Communities in many of their aspects, and the observations and recommendations made by the authors bear careful reflection by all those engaged in the ongoing discussion of the fate of the European Communities.

The first part of this book includes studies of Community reform on the institutional, judicial, economic and foreign relations dimensions seen through the perspective of the Draft Treaty. The second part deals with the constitutional and political problems of trying to amend or replace the Treaty of Rome. This issue includes the legal status of the procedure established for ratification and the position of the Draft Treaty in the Member States.

345 pp.

Published in: English, French, German and Italian

Catalogue: No: CB-43-85-345-EN-C ISBN 92-825-5220-9

Price (excluding VAT) in Luxembourg:
BFR 450 IRL 7,20 UKL 5,90 USD 7,50

OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

L-2985 Luxembourg